

Maiestatis

Procesos políticos y lesa majestad
en la Corona de Aragón
(1300-1420)

coordinado por
Mario Lafuente Gómez y Lorenzo Tanzini

viella

Copyright © 2025 - Viella s.r.l.

Tutti i diritti riservati

Prima edizione: giugno 2026

ISBN 979-12-5701-210-6

ISBN 979-12-5701-234-2 (ebook)

DOI <https://doi.org/10.52056/9791257012342>

Pubblicazione in Open Access distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale



La publicación de este libro forma parte de los resultados del proyecto de investigación CORE, Subproyecto 1: *El Estado dividido. Contestación, conflicto y revuelta social en la Corona de Aragón (siglos XIII-XV). Una perspectiva comparada* (PID2021-123286NB-C21; financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación / Agencia Estatal de Investigación, Gobierno de España / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE). Asimismo, se inscribe entre las actividades del Grupo de Investigación de Referencia CEMA (H20_23R, Gobierno de Aragón).

MAIESTATIS :

procesos políticos y lesa majestad en la Corona de Aragón (1300-1420) / coordinado por Mario Lafuente Gómez y Lorenzo Tanzini. - Roma : Viella, 2026. - 308 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 600)

Testi in spagnolo o italiano.

Indici dei nomi e dei luoghi: p. [291]-306.

ISBN 979-12-5701-210-6

eISBN 979-12-5701-234-2

1. Aragona <casa> - 1300-1420

I. Lafuente Gómez, Mario II. Tanzini, Lorenzo

946.02 (DDC WebDewey) Scheda bibliografica: Biblioteca Fondazione Bruno Kessler



viella

libreria editrice

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Índice

MARIO LAFUENTE GÓMEZ, LORENZO TANZINI	
Introducción: la <i>edad de los procesos</i> en la Corona de Aragón	7
LORENZO TANZINI	
Il <i>crimen laesae maiestatis</i> e la politica bassomedievale: problemi teorici e dibattiti storiografici	27
SARA ITURRICHA BENITO	
Jaime II contra la Unión. El proceso que acabó con el levantamiento de la nobleza aragonesa en 1301	47
GABRIEL ENSENYAT PUJOL	
Juzgar a un rey. El proceso contra Jaime III de Mallorca (1342-1343)	93
VICENT ROYO PÉREZ	
La traición tenía un precio. La represión de la revuelta de la Unión (1347-1348) en el reino de Valencia	117
MARIO LAFUENTE GÓMEZ	
Mano de hierro, guante de seda. Procesos políticos y represión estratégica en la Corona de Aragón durante la guerra de los Dos Pedros	149
GIUSEPPE SECHE	
«Ut veritate comperta sequantur, ut expedit, debita punicio delictorum»: il processo contro Mariano IV d'Arborea del 1365-1366	187

CRISTINA M ^a GARCÍA GARCÍA	
Como lobos entre corderos. El proceso contra los consejeros y cortesanos de Juan I (1396-1398)	223
CARLOS LALIENA CORBERA	
Justicia y legitimidad en la construcción del Estado Trastámara. Los procesos contra Jaume d'Urgell, Margarida de Montferrat y Elionor d'Urgell (1413-1414)	261
Índice de nombres de personas y lugares	291
Los autores	307

LORENZO TANZINI

*Il crimen laesae maiestatis e la politica bassomedievale: problemi teorici e dibattiti storiografici**

1. Introduzione

Una delle varianti del *Roman de Renart*, opera tra le più rappresentative della letteratura francese bassomedievale per ricchezza e diffusione, mette in scena un singolare episodio della storia del suo protagonista. Dopo innumerevoli peripezie, la volpe Renart viene sottoposta a giudizio di fronte al tribunale del re per le sue numerose malefatte. Nell'aprire il processo, a prendere la parola è il cammello Musart, che si trova alla corte del re Nobile arrivato dalla Lombardia come legato del papa, inviato a prestare al sovrano il tributo dovutogli nientemeno che da Costantinopoli. Costui, che a detta del racconto è uomo saggio ed eccellente giurista, si esprime in un buffo impasto linguistico che lascia alquanto sconcertati gli astanti:

Quare Messire me audité; nos trobames en Decret, à la Rebriche de matrimoine violaté, primo se doit essaminar, et se ne può espurgar, le dois grevar tu ensi que te place, perché grant meffait ha fatto. Hec è la moie sentenza: et sel vuol tornar en amendance, je dis que si può prender molto de la pecune, ovvero lapidar ou ardre lo corpo de l'avversari de la Renarde; et si vo di, buon Rege, que nus ne deit vituperar la lei, et que l'en deit toute jorne ben et dreitement judicar, si come fece Julius Cesar l'empéres. Et ensi fais, bon signor, ce que juger dois, quar non es bone rege, se ne vuol far de droit tort. Vide bon favel, et tene toi par la tue baronie, car autrement cure n'aras de roialta, et tu ne pase star bon rege: favellar come ti plaira, che plus n'en sa ne n'en vuol dire.¹

* Questo saggio è stato realizzato nell'ambito del progetto di ricerca coordinato CORE (Sottoprogetto 1: PID2021-123286NB-C21; Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España).

1. *Le Roman de Renart*, ed. B. Beck (version de Paulin Paris), Paris, Gallimard, 1962, § XXXII. Le versioni proposte nell'edizione *Le Roman de Renart*, sous la direction d'Ar-

La condanna di Renart contiene in sé alcuni caratteri che ben si prestano a introdurre il tema generale di questo volume. Innanzitutto, si tratta di un processo che si colloca idealmente nel sistema della monarchia capetingia degli anni Settanta del XII secolo: il dispositivo processuale è evidentemente adatto anche sul piano narrativo allo svolgimento del racconto, che nelle sue numerose varianti adopera sempre il giudizio di Renart come schema privilegiato. Ma soprattutto è la figura del cammello a suggerire i contenuti più interessanti. L'autore del *Roman* lo immagina come un giureconsulto di origine italiana, e lo fa parlare in una lingua fatta di termini e formule latine del diritto romano più o meno storpiate, parole in volgare italiano o genericamente meridionale. Se la sede istituzionale del giudizio a Renart richiama con evidenza il diritto feudale delle corti regie, la parola del giudice intende riprodurre, per quanto nel registro dell'imitazione parodistica, il mondo della cultura del diritto romano, che nell'ambiente francese non poteva che essere rappresentato in riferimento all'Italia o alla Linguadoca, le terre più profondamente connotate dalla tradizione del *droit écrit*, e con un improbabile richiamo diretto all'autorità dell'imperatore Giulio Cesare.

La scena del *Roman de Renart* ci introduce quindi, da una prospettiva letteraria particolarmente precoce, ad un contesto politico nel quale forte è la circolazione di testi e suggestioni tra diverse aree geografiche e linguistiche, e in cui l'elemento della pratica giudiziaria, così come quello dell'ispirazione del diritto romano, sono percepiti come elementi caratterizzanti dell'autorità politica in quanto tale.

2. *Un diritto romano per il presente*

Nel ragionare sul concetto di *maiestas* nelle monarchie europee del basso medioevo non si può in effetti che constatare la precocità e la profondità della penetrazione del diritto romano, con i suoi richiami anche

mand Strubel, avec la collaboration de R. Bellon, D. Boutet, S. Lefèvre, Paris, Gallimard, 1998 pp. 197-198 (si tratta del livello redazionale detto «branche Vc») sono linguisticamente meno connotate, ma le varianti in questo testo con una tradizione manoscritta assai diversificate sono notevoli e comunque tutte caratterizzano Musart per le peculiarità della sua lingua (ivi, pp. 1057, 1064). L'intera opera costruisce il racconto proprio intorno ai giudizi cui Renart è spesso sottoposta, riuscendo nondimeno quasi sempre a sottrarvisi: quasi a rappresentare idealmente una giustizia regia impegnata ad affermarsi in una realtà di giurisdizioni e pratiche tutt'altro che coordinate (cfr. ivi, pp. 1480-1481).

specifici al parallelo tra la maestà dell'Impero antico e quella dei principi del tempo presente. Sarà necessario soltanto accennare al caso di Federico II di Sicilia, protagonista della grande impresa legislativa del *Liber Augustalis*, nonché di una eloquente politica di rappresentazione sulla base del modello classico romano, che però partiva da una condizione eccezionale di favore, dato il godimento del titolo di Imperatore del sacro romano impero.² Meno scontato è che una politica del genere emerga nella Francia capetingia, cioè in un contesto familiare alle pagine del *Roman de Renart* da cui siamo partiti. Il Duecento è in ogni caso il periodo di fioritura delle traduzioni in volgare francese del *Corpus* giustiniano. Un fenomeno imponente dal punto di vista della tradizione manoscritta, e impressionante per la ricchezza e capillarità del lavoro, che mise capo alla traduzione quasi integrale di un testo tanto complesso sul piano lessicale.³ Si trattò, come la ricerca recente sta efficacemente mostrando, di un lavoro condotto da più autori e spesso in parallelo, anche se alcune opere paiono assurgere ad una ambizione più vistosa: il *Livre de justice et de plet*, risalente agli anni intorno al 1260, consiste ad esempio in una libera traduzione del Digesto. Opere di questo tipo sorgevano dalla congiunzione tra gli ambienti universitari di Orléans, in cui il volgare era usato per l'insegnamento nel corso di tutto il Duecento, e la corte regia: la traduzione del diritto romano era in effetti anche un vero e proprio adattamento, perché non di rado i volgarizzamenti non seguivano un intento filologico di resa linguistica, ma miravano ad una versione intellegibile e coerente con le aspettative della vita politica del tempo. In seno ad un fenomeno del genere era del tutto abituale che passasse nel lessico francese anche il concetto della maestà regia, insieme con quello del crimine di lesa maestà, come delineati in *Digesto* 48.4 e in *Codice* 9.8. È senz'altro lecito far coincidere con la stagione delle traduzioni del *Corpus iuris* una fase di intensa assimilazione dei principi e delle parole chiave della *maiestas* imperiale romana. Con un elemento problematico, tuttavia. Il

2. Fulvio Delle Donne, *La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II*, Roma, Carocci, 2019, in particolare pp. 181-191 per l'imitazione della statuaria romana nella produzione artistica celebrativa, e pp. 208-216 per il testo più rappresentativo al riguardo il Proemio del *Liber Augustalis*, in cui si fondevano espliciti richiami al diritto imperiale giustiniano, citazioni bibliche e riferimenti cosmologici.

3. Corinne LeveleuxTeixeira, *Traduire le droit savant en français au XIII^e siècle*, in *Justement traduire*, a cura di Marie Bassano e Wanda Mastor, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2020 (disponibile online, consultato 14/04/2026).

flusso delle traduzioni in francese del diritto romano è molto ricco nei decenni centrali del XIII secolo, ma si attenua molto vistosamente dalla fine del secolo o al massimo dai primi del Trecento, già prima che la crisi dinastica, l'inizio della successione Valois e la Guerra dei Cent'anni giungano a sconvolgere la politica del regno.⁴ Si tratta di una scansione cronologica che varrà la pena considerare.

In coincidenza cronologica quasi perfetta con quanto appena osservato, anche nella Penisola iberica del XIII secolo si assiste a una fase di intensa diffusione e reimpiego dei concetti del diritto romano, anche attraverso la mediazione linguistica tra il latino e la lingua vernacolare. Il riferimento alle *Siete Partidas* (1256-1265) è scontato,⁵ ma vale certo a rappresentare ancora un binomio ricorrente tra l'uso del diritto romano e l'immagine "imperiale" del sovrano, che nel caso di Alfonso X si nutrivano tanto della discendenza familiare da Federico II quanto della singolare, e in definitiva sfortunata, ambizione del re castigliano per la corona imperiale. Anche in Castiglia, tuttavia, si deve osservare come le velleità "romanistiche" della legislazione regia fossero il portato di circostanze specifiche molto particolari non durevoli, anzi qui non confortate da un altrettanto concreto esito nella pratica, visto che come noto le *Partidas* non divennero di fatto diritto vigente nel regno se non molto più tardi, al tempo di Alfonso XI a metà Trecento.

Un primo spunto di osservazione potrebbe essere dunque che sul piano delle dichiarazioni di principio, le monarchie continentali del XIII mostrano una evidente volontà, e reale capacità di formulare l'autorità politica in termini palesemente tratti dal diritto romano, e nei quali il richiamo alla *maiestas* imperiale è esplicito e consapevole. Un quadro per molti versi

4. Frédéric Duval, *D'une renaissance à l'autre: les traductions françaises du Corpus Iuris Civilis*, in *La traduction entre Moyen Âge et Renaissance. Médiations, auto-traductions et traductions secondes*, a cura di Claudio Galderisi e Jean-Jacques Vincensini, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 33-68; Id., *L'apport des traductions médiévales du Corpus juris civilis (XIII^e s.) à l'élaboration d'une terminologie juridique en français*, in *Words and things in motion: methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12th-18th century)*, a cura di Davide Morra, Federica Lazzarini e Francesco Senatore, Napoli, FedOAPress, 2024, pp. 137-156.

5. Immensa la bibliografia in materia: per un contributo recente cfr. i saggi in *Las Siete Partidas: une codification normative pour un nouveau monde*, a cura di Stéphane Boissellier, Jérôme Devard e Charles Garcia, in «e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes», 36 (2020), disponibile online (consultato: 14/04/2026).

già maturo, dunque. Appare in questo senso particolarmente preziosa l'osservazione che avanzava alcuni anni fa André Gouron a proposito della discontinuità temporale delle testimonianze sullo "stato legislatore" del basso medioevo.⁶ Fin dalla fine del XII secolo, osservava lo studioso, in molti contesti politici europei troviamo segni evidenti della capacità dei monarchi e delle comunità cittadine di porsi come soggetti produttori di legge – e a tal proposito l'impiego delle fonti romanistiche o del concetto di *maiestas* è eloquente. Ma di fatto, questa produzione legislativa arriva nel corso di tutto il Duecento, ma rallenta alla fine del secolo, per conoscere una sostanziale latitanza per il periodo successivo fino al tardo Quattrocento. Le grandi ordinanze mancano per questa lunga stagione trecentesca, e anche quando compaiono non sembrano coronate da una significativa efficacia. Ciò dipende dal fatto che il consolidarsi di una interpretazione delle fonti basata sulla dottrina universitaria, nella stagione classica della letteratura giuridica dei Commentatori, aveva creato un tessuto talmente pervasivo da ingabbiare anche i testi legislativi, che si trovano quindi del tutto condizionati sia sul piano giurisprudenziale (la prassi delle corti giudicanti locali) sia su quello della dottrina (l'interpretazione dei giuristi). Una vera e propria "seconda nascita dello stato legislatore" sarebbe arrivata solo molto più tardi, non tanto per una intensificazione istituzionale o ideologica, visto che i concetti chiave erano già presenti da tempo, quanto dal configurarsi nuovo di un rapporto tra Sovrano e individui, capace di "saltare" la mediazione dei corpi intermedi e soprattutto della cultura di cui la corporazione dei giuristi era portatrice.

In uno sfondo del genere, è opportuno porre la domanda su cosa comportasse l'adozione del concetto latino di *maiestas* nella concezione della regalità del XIII secolo. La risposta sta senza dubbio nella compenetrazione che si stava realizzando tra un'idea di regalità improntata dalla rete delle fedeltà personali ed una invece caratterizzata da una gerarchia naturale del potere.⁷ La stessa traduzione dei concetti del diritto romano in francese, è stato osservato, subiva quasi inevitabilmente uno slittamento verso la logi-

6. André Gouron, *La double naissance de l'état législateur*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'état moderne*, Roma, École française de Rome, 1991, pp. 101-114.

7. Sull'elemento della naturalità, connesso ad una concezione astratta del potere espressa più dalla 'terra' che dalla persona del re, ragiona utilmente sul caso aragonese Mario Lafuente Gómez, *Rebeldía, traición y lesa maiestas en Aragón durante la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)*, in «e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes», 14 (2012), disponibile online (consultato: 02/01/2025).

ca della fedeltà feudale. Ciò che più interessa è però la direzione contraria del fenomeno. Enfatizzare l'autorità del principe nei termini della *maiestas* significava esattamente elevare l'obbedienza dovuta al re dalla sfera dell'obbligazione personale a quella impersonale e potestativa. Un passaggio di questo tipo sarà maturo nella riflessione dei giuristi tra XIII e XIV, che mostrano di aver ben presente la differenza tra il reato di fellonia nel diritto feudale, circoscritto nell'ambito delle reciproche obbligazioni del vassallo e del signore, da quello di lesa maestà, nel quale invece l'accento è sul valore naturale, non negoziale né bilaterale dell'obbedienza dovuta al principe.⁸ I giuristi francesi nell'età della massima fioritura della scuola di Orléans, come Jean de Blanot e Guglielmo Durante, esprimono proprio questo tipo di consapevolezza. Per lo stesso motivo il lessico della maestà suscitava una spiccata attenzione da parte dei signori dell'Italia cittadina del XIV secolo, in particolare la dinastia più longeva e ambiziosa, quella dei Visconti di Milano, che peraltro potevano contare anche sul lavoro di una scuola di giuristi nata espressamente nell'ambito del dominio signorile, quella dell'Università di Pavia fondata nel 1360. Nei documenti normativi e soprattutto nella retorica della corrispondenza con le città i signori (poi duchi) di Milano richiama espressamente la maestà come connotato di un dominio "naturale", per poter obliterare ciò che invece stava concretamente sotto le dichiarazioni di principio, cioè una natura negoziata e consensuale del rapporto di subordinazione ai Visconti delle città lombarde di volta in volta cadute sotto il controllo di Milano.⁹

3. Una condanna celebre e il concetto di laesa maiestas

La circostanza storica entro cui la riflessione sulla maestà compare con più evidenza è centrata su un processo, o comunque un atto che formalmente

8. Su questo passaggio, con i testi dei giuristi citati più avanti, Carlo Ghisalberti, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 18 (1955), pp. 100-177, e soprattutto Diego Quagliani, «*Fidelitas habet duas habenas*»: il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 381-396 (p. 390).

9. Federica Cengarle, *Lesà maestà all'ombra del biscione. Dalle città lombarde ad una "monarchia" europea (1335-1447)*, Roma, Storia e Letteratura, 2014.

si presenta come giurisdizionale: la condanna per lesa maestà del re di Napoli Roberto d'Angiò da parte dell'imperatore Enrico VII del 26 aprile 1313, in virtù delle due costituzioni imperiali *Ad reprimenda* e *Qui sint rebelles* emanate a Pisa il 2 aprile precedente,¹⁰ e la conseguente presa di posizione del papa Clemente V, che nella bolla *Pastoralis cura* assumeva apertamente le difese del re angioino contro l'imperatore.¹¹ La logica dottrinale era rigorosamente "romanistica": l'imperatore sottoponeva a giudizio e condannava un principe proprio in virtù della sua pretesa autorità universale, e quindi della superiorità di principio rispetto ad ogni altra potestà. La cultura giuridica, a partire dal magistero di Bartolo da Sassoferrato, avrebbe accentuato questa connotazione "romanistica" qualificando, un po' iperbolicamente, le due costituzioni pisane come *Undecima collatio*, che veniva fatta seguire alle nove *collationes* in cui erano divise le copie medievali delle *Novellae* e alla *Decima collatio* in cui confluivano i *Libri Feudorum* e il testo della cosiddetta pace di Costanza di Federico I del 1183. È significativo, proprio rispetto a quanto si è visto sopra, che le due costituzioni si siano conservate in una versione trecentesca in francese.¹² I due testi vanno però intesi nella dinamica politica che li aveva generati. Già nel febbraio del 1313 l'imperatore aveva emanato una prima sentenza interlocutoria contro Roberto, e soprattutto una condanna generale di una serie di città italiane, in particolare toscane alleate con Firenze, considerate ribelli perché sollevatesi in armi contro la maestà imperiale.¹³ Le costituzioni pisane avevano appunto l'intento di precisare gli

10. *Monumenta germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tomus IV, pars II, ed. Jacob Schwalm, Hannover-Leipzig, Hahn, 1909/1911, nn. 929-932, pp. 962-968, anche per la versione francese di cui si dice *infra*.

11. Kenneth Pennington, *Henry VII and Robert of Naples*, in *Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert*, a cura di Jürgen Miethke, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1992, pp. 81-92.

12. Con una sfumatura di traduzione non irrilevante. Laddove il testo della *Ad reprimenda* recitava «ne ex eorum [i rei] absentia in detestando lese maiestatis crimine processus et sententia retardentur et tanti sceleris nephanda temeritas remaneat impunita», la versione francese riformulava «pour ce que proces ou sentences ne soient retargis ou desloial crime de lese majeste et pour ce que de si grant meffait li desloyaux hardemenz ne remagne senz puniment»: la qualifica di *detestandum* e *nephandum* per il crimine di lesa maestà veniva in qualche modo "banalizzata" come *disloyal*, un aggettivo che si spostava più sul piano della fedeltà vassallatica che su quello della sovranità naturale.

13. Ed. cit., nn. 915-916, pp. 929-951, cioè le condanne contra *rebelles Tusciae* del 23 febbraio, che includevano l'elenco dei fiorentini, o anche la sentenza interlocutoria contro Roberto del 12 febbraio (ivi, n. 913, pp. 925-926).

elementi di procedura di sentenze che per loro natura erano pronunciate in assenza dei rei e in una modalità straordinaria, «*summarie et de plano et sine strepitu et figura iudicii*», per riprendere le parole fortunate della *Ad reprimenda*. Pochi giorni dopo, il 26 aprile, Enrico procedeva alla formale e definitiva sentenza contro Roberto, che adoperava con nettezza il lessico della maestà:

dictum Robertum, cuius elegimus domare superbiā et presumptionem elatam contere ipsumque a statu suo quantuncunque sublimi deponere, cum propter premissa sit lese maiestatis crimine reus, universis et singulis dignitatibus comprehensis et quibus se intulatur et decoratur auctoritatibus...privamus, eundemque Robertum rebellem, proditorem et hostem imperii dicteque maiestatis crimine reum de toto predicto imperio exbannimus et diffidamus.¹⁴

L'episodio è interessante qui non tanto per la vicenda politica in sé, quanto perché innescò una serie di elaborazioni teoriche. Innanzitutto sul piano della procedura: la fondazione della sentenza per procedura sommaria venne adottata dalla parte avversa all'imperatore, quella papale, e veniva impiegata, con le medesime parole («*summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii*») nella decretale *Saepe contingit*: un testo di cui non resta una datazione precisa, ma che venne subito incluso nella raccolta delle decretali cosiddette *Clementine* (di cui costituisce il capitolo 5.11.2) ufficialmente promulgata nel marzo 1314, e in quanto tale venne considerata la fondazione teorica della procedura sommaria in tutto il diritto comune successivo. Più nello specifico, di fronte al caso di Roberto d'Angiò, il problema fondamentale era quello di capire in che misura il re di Napoli fosse soggetto alla giurisdizione imperiale, e quindi passibile di una condanna di lesa maestà. Classica è la definizione del giurista di parte papale Oldrado da Ponte, in quella che è rimasta la più influente trattazione sull'episodio:

ille proprie dicitur crimen laesae maiestatis committere qui, iurisdictioni et potestati imperi suppositus, ab obedientia se realiter subtrahens, hostis animi assumit, et se domino suo adversarium parat.

Dove il concetto era la necessità di un rapporto di subordinazione all'impero: mancando questo, come Oldrado riteneva nel caso del regno di Sicilia, non vi è *crimen laesae maiestatis*.¹⁵ A questa riflessione si sareb-

14. Ivi, n. 946, pp. 985-990.

15. Mario Sbriccoli, "*Crimen laesae maiestatis*". *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 141-142 e 187-188.

be richiamato l'autore più celebre del Trecento giuridico, cioè Bartolo da Sassoferrato, nella sua questione *Qui sint rebelles*, che è un'articolata trattazione della condanna enriciana, scritta a circa quarant'anni di distanza, allineata sull'idea dell'inapplicabilità dell'azione penale imperiale sulla persona di un sovrano non soggetto all'impero.

Da questa intensa stagione di riflessione dei giuristi il concetto di lesa maestà assumeva un carattere assai ambivalente, che avrebbe mantenuto anche nelle generazioni successive. Da una parte, infatti, una lettura restrittiva dei testi giustinianeî tendeva a vincolare l'uso della lesa maestà in senso stretto al *princeps* per eccellenza, secondo il dettato del *Corpus Iuris*, quindi all'imperatore. Si trattava dunque di un concetto insidioso per i monarchi, perché rimarcava una radicale diversità di gradi nell'autorità regia rispetto a quella imperiale. Allo stesso tempo però il ragionamento sul crimine di lesa maestà diventava l'occasione per mettere a fuoco un tipo di obbligazione politica del tutto diversa da quella feudale, ma relativa appunto ai doveri del suddito. Da questo punto di vista era proprio nell'interesse dei monarchi "attrarre" verso la sfera concettuale della maestà l'obbligazione dovuta dai feudatari nei confronti del re. La prospettiva poteva dunque essere quella di estendere il medesimo concetto di *maiestas* ai sovrani diversi dall'imperatore, fino al limite a tutti i contesti di autorità che godessero o rivendicassero la condizione di *sibi princeps*. Era questa la linea che i giuristi francesi avevano assunto già dal tempo dei trattati di Jean de Blanot: il *crimen laesae* diventava insomma la misura dell'esenzione dell'autorità regia dalla subordinazione all'impero, un tema enuncleato con chiarezza dai giuristi di ambito regio già nel tardo Duecento. Emblematico, perché nato proprio nell'ambito del regno napoletano, il famoso prologo del commento al *Liber Augustalis* federiciano di Marino da Caramanico, in cui il re angioino di Sicilia era presentato come titolare di autorità esente da quella imperiale e di quella non inferiore.¹⁶

In definitiva vi era una contraddizione di fondo tra le due accezioni: se si ritiene che vi sia *crimen laesae maiestatis* solo quando un reato

16. Sulla glossa di Marino da Caramanico cfr. Francesco Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1957; l'opera si colloca negli anni tra 1278 e 1285, quando l'autore era giudice della Magna Curia del regno angioino; Luca Loschiavo, *Marino da Caramanico: giudice, giurista, intellettuale*, in *Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIII^e-fin XI^e siècle)*, a cura di Isabelle Mathieu e Jean-Michel Matz, Roms, École française de Rome, 2019, disponibile online (consultato 14/04/2026).

è commesso ai danni dell'imperatore, non si può sostenere allo stesso tempo che la *maiestas* sia un connotato dell'autorità di un "semplice" principe. Ancora alla fine del XIV secolo Baldo degli Ubaldi mostrava di essere pienamente consapevole di una simile contraddizione, e per questo negava l'applicabilità del concetto di *maiestas* ai soggetti politici del suo presente.¹⁷ L'evoluzione di fatto andava però nel senso opposto, cioè verso una diffusione generalizzata della *maiestas* nel linguaggio politico del XIV secolo. Anche perché non sfuggiva ai giuristi trecenteschi come l'originaria accezione della *maiestas* si collocasse addirittura a monte della definizione dell'autorità imperiale: nello stesso frammento di Ulpiano in *Digesto* 48.4.1 si ricordava chiaramente che «maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur». Contro il popolo romano, dunque prima che contro l'imperatore, al quale il riferimento del crimine di lesa maestà andava riferito non originariamente, ma in seconda battuta, in virtù di quella *Lex regia de imperio* con la quale si era irrevocabilmente traslata l'autorità del popolo sulla figura del principe. D'altro canto, lo stesso Oldrado da Ponte, lavorando in chiave paretimologica come consueto nella cultura medievale, spiegava il significato della parola come «maior stans sive maior potestas», e quindi finiva per rendere plausibile l'attribuzione della *maiestas* a tutte le autorità terrene che fossero *maiores*, cioè, nel successivo lessico bartoliano, «sibi principes».

Vi era del resto una complicazione ulteriore, insita già nei primi autori della riflessione sulle costituzioni enriciane, negli anni di Oldrado da Ponte. Nei giuristi di parte papale, la cui interpretazione risulterà storicamente vincente, il concetto di lesa maestà è sì riconosciuto come un'attribuzione propria dell'autorità imperiale, ma non ha un'estensione illimitata: è limitata alla giurisdizione territoriale, che come osservato anche da Bartolo non si estende a tutti i «reges et civitates», ma è anche subordinata al rispetto dei principi del diritto naturale, quale quello alla difesa, per cui anche in un processo per *crimen laesae* l'imperatore non si può esimere dal rispettare alcuni criteri di retto processo. Come osservava un anonimo

17. Lo stesso Bartolo si era espresso in termini non dissimili, nell'osservare che «reges vero et civitates...iurisdictionem...exercent principaliter propter se, non propter Principem, et sic cessat haec constitutio, quae specialiter loquitur in his qui machinantur contra personam principis vel eius officiales vel imperii utilitatem»: Quaglioni, «*Fidelitas habet duas habenas*», pp. 392-393 e nota.

contemporaneo di Oldrado da Ponte, che con il giurista avignonese condivideva la lettura di tutta la vicenda, la condanna pronunciata da Enrico contro Roberto per lesa maestà si deve ritenere invalida:

Nec obstat si dicatur, quod imperator legibus est solutus et ideo obmissa citatione legitima ad diffinitivam, maxime in crimine lese maiestatis, potuit secundum legem suam quam super hoc edidit procedere. Dicimus enim quod defensio et per consequens citatio est de iure naturali, non solum de iure civili ... Alias non esset differentia inter nocentes et innocentes, sed posset princeps pro voluntate condemnare quem vellet, et esset penes eum potestas in subditis vite et necis nec esset regia nec civilis, sed tyrannica potestas in eo contra rationem naturalem, que nedum hominibus, sed etiam brutis defensionem adversus periculum concedit.¹⁸

Qui si colloca probabilmente il nucleo centrale di tutta la questione. Il *crimen laesae* è un dispositivo potente, la cui efficacia come strumento di una “nuova” forma di autorità politica travalica ben presto la connessione “storica” con la figura dell’impero dalla quale era stata elaborata originariamente e da cui, per opera di Enrico VII, era stata reintrodotta nel diritto imperiale per tramite delle costituzioni pisane. È però allo stesso tempo un concetto che fa parte del sistema, e dunque soggiace alla logica generale dell’interpretazione dei giuristi, che ne graduano, condizionano, estendono o restringono l’applicabilità a seconda dei casi.

4. Il processo, specchio della politica

Non è senza significato che una simile diffusione si sia operata soprattutto nella dimensione del processo: il carattere dialettico della forma processuale era probabilmente il più adatto per maneggiare un concetto tanto sfuggente e problematico. E del resto, in quella “giurisprudenzializzazione” tipica del diritto europeo dopo la prima stagione delle grandi imprese legislative duecentesche,¹⁹ non stupirà di trovare nella sfera del giudizio il contesto più fecondo anche di novità. Che per tutto il periodo tardomedievale non sia mai stato elaborato un trattato complessivo sul tema del *crimen laesae maiestatis* (il primato è riconosciuto all’opera cin-

18. Pennington, *Henry VII and Robert of Naples*, pp. 90-91.

19. Rinvio di nuovo a Gouron, *La double naissance de l'état législateur*.

quecentesca di Girolamo Giganti)²⁰ non è in questo senso il segno di un limite teoretico, ma per certi versi la conferma dell'efficacia di una simile nozione, che funzionava principalmente come concetto orientativo, pensato per l'argomentazione.

D'altro canto è ben noto come, anni dopo la vicenda di Enrico VII e Roberto d'Angiò, la forma del processo abbia conosciuto una eccezionale fortuna politica nella stagione del papa Giovanni XXII (1314-1334) e il suo uso sistematico del processo contro i nemici del Papato.²¹ L'impegno dell'accusa e della persecuzione giudiziaria contro i nemici politici sembra anzi una fattispecie particolare di un fenomeno ancora più generale, cioè la fortuna della logica e del lessico processuale nelle istituzioni tardomedievali. Si potrebbe sostenere, ad esempio, che lo stesso funzionamento delle istituzioni rappresentative nell'Europa del XIV secolo seguisse una modalità improntata al lessico degli *ordines iudicarii*: la presentazione di documenti e cedole, l'impiego sistematico del termine polisemico di *consilium*, le modalità di intervento dell'autorità regia, il modo in cui le diverse posizioni vengono formulate e messe in discussione nello svolgimento delle sedute dei parlamenti sono tutti elementi in una certa misura debitori dei formulari processuali. La forza simbolica di questi ultimi ha un effetto anche al di fuori dell'ambito propriamente politico, quasi si trattasse di una *forma mentis* pervasiva. Si ricorderà a questo riguardo il divertissement letterario-teologico attribuito a Bartolo da Sassoferrato, noto come *Processus Satane*,²² nel quale la condizione umana caduta nel peccato e redenta da Cristo veniva messa in scena come un singolare (ma rigorosissimo nelle forme) processo con tanto di accusa del Nemico contro l'Uomo e nomina di un difensore di quest'ultimo nella persona della Vergine Maria, non per nulla *advocata nostra*. In

20. Ghisalberti, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà*.

21. *L'età dei processi: inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Atti del Convegno di studio in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1° dicembre 2007), a cura di Antonio Rigon e Francesco Veronese, Roma, Isime, 2009; un bel campionario di casi per l'area francese è in Jacques Chiffolleau, *Le crime de majesté, la politique et l'extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIII^e siècle français et sur leurs exemples médiévaux*, in *Les procès politiques (XIV^e-XVII^e siècle)*, a cura di Yves-Marie Bercé, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 577-662.

22. Beatrice Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma, Viella, 2015.

maniera non dissimile, è stato osservato che in un'opera letteraria come il Decameron di Giovanni Boccaccio non solo il racconto di Boccaccio presenti in vari casi un vero e proprio processo, ma soprattutto adoperi termini che richiamano intenzionalmente il lessico processuale, o struttura il racconto come una sorta di cornice processuale, in una vera e propria «procedural mimesis». ²³ Esempi diversi, e solo in piccola parte comparabili, ma comunque testimoni eloquenti e quasi contemporanei di come la forma processuale ben si prestasse a veicolare contenuti generali.

A maggior ragione, dunque, sembra plausibile ritenere che proprio la forma del processo fosse divenuta nei decenni centrali del Trecento la struttura dialettica più appropriata per elaborare e tradurre in pratica quei principi di *maiestas* che erano già presenti da decenni nel lessico del pensiero politico. Mentre però, come abbiamo visto sopra, ancora nel XIII secolo le rivendicazioni più eloquenti della maestà imperiale da parte dei principi europei erano destinate a restare in una sfera piuttosto astratta e in definitiva limitata nella cornice di un genere circoscritto (come si è detto delle traduzioni volgari del *Corpus Iuris* in Francia) o condizionata dai fallimenti dei sogni imperiali come nella Castiglia di Alfonso X, nel Trecento dei processi politici quello stesso armamentario ideale poteva essere messo in gioco in maniera più concreta, forse meno coerente sul piano ideale ma con lo spiccato orientamento pratico della controversia politica reale. In altre parole, ciò che nel Duecento avremmo trovato nei testi legislativi o nelle opere di cultura universitaria, centrali ma inevitabilmente confinati in una sfera molto “alta” di comunicazione, qualche decennio più tardi lo troviamo intensamente coinvolto nella pratica del conflitto, proprio attraverso la forma del processo politico. Accusare e processare per lesa maestà era infatti una via perfetta non soltanto per aggredire i nemici politici, ma anche e soprattutto per affermare l'autorità di chi conduceva il processo quale titolare della maestà, e quindi ricondurre tutte le forme dell'obbligazione politica, compresa quella delle aristocrazie, sul registro della maestà e della sudditanza.

Ciò che sembra di poter osservare nel panorama politico del XIV secolo è l'emergere di un discorso sulla politica abbastanza coerente e trasversale a livello europeo, nel quale si riconoscono alcuni concetti ricorrenti. Uno è appunto quello del *crimen laesae maiestatis*. L'altro, per certi versi opposto ma

23. Justin Steinberg, *Law and mimesis in Boccaccio's Decameron. Realism on trial*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.

complementare, è quello della tirannide.²⁴ Lo stesso Bartolo, impegnato a ragionare sulle costituzioni imperiali *Ad reprimenda* e *Qui sint rebelles*, metteva in gioco al riguardo la nozione di tirannide come contraltare in negativo,²⁵ e non è un caso che il grande giurista sia stato con il suo *De Tyranno* il più fortunato degli autori medievali di trattati su questo tema del pensiero politico.²⁶ Se la maestà regia si avviava a diventare l'attribuzione principale del potere politico, la figura del tiranno ne incarnava eloquentemente tutti gli aspetti deteriori. Se volessimo usare una semplificazione estrema, potremmo dire che la *maiestas* è un'arma soprattutto regia, perché si presta a servire all'affermazione dell'autorità del principe sui sudditi, mentre la tirannide è un'arma delle aristocrazie, che di fronte alla crescita delle attribuzioni regie tendono ad arginarne la portata proprio qualificando come tirannici certi atteggiamenti del sovrano. Queste due posizioni erano opposte come prospettiva politica, ma adoperavano una serie di concetti sostanzialmente analoghi, e poggiavano entrambi su riferimenti ideali comuni: il diritto romano e la struttura argomentativa del processo.

La forma-processo ben si presta a rappresentare questa ambivalenza, perché in momenti e circostanze diverse nel corso del tardo medioevo venne usata tanto dai poteri regi quanto dalle aristocrazie: tanto per eliminare e squalificare i nemici del re, quanto per mettere il re sotto giudizio, letteralmente o più spesso in maniera indiretta, negando la legittimità di atti o funzioni sulle quali i monarchi avevano fatto conto, o semplicemente agendo presso le sedi parlamentari.

Il discorso ha in questo senso un ulteriore risvolto che è necessario considerare, nell'ambito della critica delle fonti per il pensiero politico di questo periodo. Una buona parte delle trattazioni giuridiche che hanno costituito la dottrina della lesa maestà nel XIV secolo sono *consilia*, cioè pareri legali

24. Sul tema si veda la raccolta di saggi in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2013.

25. Quaglioni, «*Fidelitas habet duas habenas*», p. 385: ma già nel giurista anonimo citato sopra, la tirannide era il connotato del potere esercitato fuori dalle categorie del diritto naturale, anche invocando la *maiestas*.

26. Berardo Pio, *Il pensiero politico di Bartolo, Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, in Atti del I Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, CISAM, 2014, pp. 171-198; Diego Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze, Olschki, 1983.

formulati da giuristi su richiesta: lo erano i famosi testi di Oldrado da Ponte, ma lo saranno anche i molti interventi in materia di Baldo degli Ubaldi, forse il più citato dei giuristi trecenteschi intorno al concetto di *maiestas*. Ora, sappiamo bene che i *consilia*, oggetto di una vastissima letteratura scientifica, erano documenti “a tesi”, espressamente nati per rispondere ad una domanda specifica, ad offrire l’interpretazione di una situazione particolare, non di rado proprio in un contesto processuale, o per argomentare o negare la validità di una sentenza o delle sue conseguenze. Questo fa sì che i concetti romanistici vi fossero impiegati come strumento per proporre una soluzione *ad hoc*: l’idea di una composizione organica di una “dottrina” intorno ai rispettivi contenuti è in qualche modo il portato delle grandi raccolte tardo-medievali della letteratura consiliare, poi canonizzate nelle edizioni a stampa cinquecentesche e in questa forma compulsate dagli studiosi. L’organicità testuale di questa letteratura è quindi in una certa misura un’illusione: o meglio, è una organicità di logiche argomentative, non di contenuti sostanziali, che variano enormemente a seconda dei casi.

Vale la pena osservare questo per integrare, anche nell’economia degli studi di questo volume, alcuni aspetti interpretativi di quello che rimane probabilmente il maggiore studio sul concetto di *crimen laesae maiestatis* nella cultura giuridica tardomedievale, quello dedicato al tema nel 1974 da Mario Sbriccoli. La lettura sbriccoliana elaborava con grande finezza l’evolvere del discorso sulla maestà come elemento costitutivo della dottrina penale degli stati di antico regime. Avendo posto il fuoco sulla nascita della scienza penalistica moderna, il discorso assumeva un carattere chiaramente evolutivo. Nelle parole di Sbriccoli, dal periodo di Luigi IX fino a quello di Luigi XI «le rivolte feudali, i processi per tradimento, le conquiste e le confische, formano la trama fondamentale dell’operazione di accentramento del potere che è all’origine della formazione della Francia moderna»: ²⁷ i processi per fellonia e le conseguenti confische sono tipiche del periodo, così come l’ostilità del mondo feudale per la politica dei sovrani fatta di tribunali centrali, ceti di funzionari borghesi eccetera. Se è vero che una lettura del genere mantiene intatta la sua forza come cornice generale, la storiografia più vicina a noi ha meglio maturato l’idea della *maiestas* come strumento concettuale insie-

27. Sbriccoli, “*Crimen laesae maiestatis*”, p. 63. Anche Lafuente Gómez, *Rebeldía, traición y lesa maiestas en Aragón*, nota che «el crimen de *lesa maiestas* era un delito típicamente aristocrático».

me più pervasivo e meno connotato politicamente. Anche sul contesto politico francese gli studi di Jacques Krynen hanno mostrato quanto il set concettuale del diritto romano fosse impiegato certamente dai sovrani ma anche dai poteri in qualche modo antagonisti.²⁸ È interessante in questo senso osservare che le traduzioni in volgare del *Corpus iuris*, raramente rinnovate ma spesso copiate dopo il XIV secolo, si trovano anche nel successivo non soltanto nelle biblioteche dei sovrani ma anche in quelle dei grandi principi più recalcitranti di fronte del monarca: Jacques de Armagnac duca di Nemours, che partecipò alla lega del bene pubblico e poi si alleò con Carlo il Temerario, infine fu catturato, giudicato dal Parlamento di Parigi e condannato a morte nel 1477, possedeva una traduzione del Codice e una delle Istituzioni.²⁹

Nel contesto politico italiano, in cui particolarmente ambiguo e complicato è il rapporto tra autorità “universali” e poteri locali, il *crimen lesae maiestatis* e in generale il linguaggio della *maiestas* finì per essere usato assai spesso, non solo da signori cittadini come i Visconti citati sopra. Una repubblica come Firenze vi fa esplicito riferimento già degli statuti del 1355: non solo qualificando alcuni reati di sottrazione dalla giurisdizione cittadina come «peccato dela maiestà danneggiata», ma anche attribuendo apertamente alle autorità cittadine il diritto di succedere ai condannati, tradizionalmente riconosciuto solo alla maestà dell’imperatore:

La republica e ’l fisco della cittade et del Comune di Firenze s’intenda avere et abbia quelli medesimi privilegi et beneficii, honori, prerogative et immunitadi che àe et si come avere s’intende la republica de’ Romani e ’l fisco et abbia et usi tutte quelle et ciascuna cose in qualunque caso, ragione et faccenda.³⁰

28. Jacques Krynen, *Droit romain et Etat monarchique. A propos du cas français*, in *Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge*, a cura di Joël Blanchard, Paris, Picard, 1995, pp. 13-23; una prospettiva sviluppata anche in James Watts, *The making of politics. Europe 1300-1500*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 263-286.

29. Duval, *D’une renaissance à l’autre*, pp. 40-41.

30. *Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare. I – Statuto del capitano del popolo / II – Statuto del podestà*, a cura di Federigo Bambi, Francesco Salvestrini e Lorenzo Tanzini, Firenze, Olschki, 2023, § Podestà III, 131. L’altro caso a cui si è fatto cenno sopra è nella rubrica Capitano IV, 54: coloro che infatti violino le norme a tutela della giurisdizione del Comune, o si rendano complici in maniera grave di reati del genere, «sieno condannati e sbanditi, anche se foresi fusseno ovvero ala giuriditione del Comune di Firenze non sottoposti, come rubelli e traditori e sovversori del Popolo e del Comune di Firenze e come dannati per peccato dela maiestà danneggiata, non obstante al-

Se i testi normativi richiamano un simile strumentario di riferimenti lessicale con una certa facilità, per la cultura giuridica l'applicabilità del concetto di *maiestas* era percepito da sempre come problematico: le città, avrebbe scritto Baldo interpellato proprio a partire da un caso fiorentino nel 1379, sono *municipia*, quindi non hanno la natura di *maior potestas* propria di chi vanta la titolarità della *maiestas*, come il *princeps*).³¹ Per “salvare” la correttezza di principio con l'impiego dei termini negli statuti cittadini, gli stessi giuristi finivano per articolare o complicare il senso del termine.³² Nel prisma delle discussioni consiliari, il *crimen laesae maiestatis* diventava un «cluster of crimes with graded penalties rather than a single offence».³³ Non è un paradosso: essendo adoperato, come sempre accade ai principi del diritto romano nella cultura dei giuristi medievali, come un concetto orientativo e non come un istituto brutalmente trapiantato nel presente, la *maiestas* inglobava riferimenti diversi, e sfumava in concetti affini o analoghi come la *proditio*, la *rebellio*, il *perduellio* eccetera.

In definitiva potremmo dire che lo stesso dibattito dottrinale intorno alla *maiestas* elabora interpretazioni che certo “parlano” del sovrano come signore naturale, ma in fondo hanno come oggetto principalmente una forma di autorità “razionale”, improntata all'equità e all'ordine, a qualcosa di simile al concetto moderno di *rule of law* – un'equità e un ordine insite nella legge secondo l'interpretazione dei giuristi. Si capisce dunque come la lettura di Mario Sbriccoli, del *crimen laesae* come asse portante di un secolare conflitto tra la crescita delle attribuzioni regie e la resistenza “feudale” delle aristocrazie, meriti quantomeno un aggiustamento. Forse con più precisione è lecito affermare che la dialettica e l'intreccio serrato dei conflitti stava cre-

cuna exceptione; e che im perpetuo essi tali e essi congiunti e loro figliuoli e descendentii sieno e sieno avuti rubelli del Comune di Firenze».

31. Perché «municipia, quantumlibet egregia, maiestatem non habent», citato in Sbriccoli, “*Crimen laesae maiestatis*”, pp. 210-212.

32. Gianluca Russo, *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino (1378-1478)*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 61-76, parla a tal proposito di «problematica emersione di una *maiestas civitatis Florentiae*»; sul caso che vide impegnato Baldo nel 1379, Robert Frendona, *Baldus de Ubaldis on conspiracy and laesa maiestas in late Trecento Florence*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy: Essays in Honour of Lauro Martines*, a cura di Lawrin Armstrong e Julius Kirshner, Toronto, Toronto University Press, 2010, pp. 141-160.

33. Osvaldo Cavallar, *Laesa maiestas in Renaissance Lucca*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy*, pp. 161-183 (p. 182).

ando una sorta di lessico comune dei valori politici, che si riconosce attraverso tutti i regni europei del tardo medioevo.³⁴

5. La diffusione di un modello

Molti erano i vettori dell'emersione di un simile lessico comune. Da una parte, come ovvio, la circolazione dei testi in ambito universitario. La rete europea dei centri di insegnamento del diritto, che nel corso del XIV secolo conosce una evidente intensificazione, fungeva da supporto attraverso il quale la riflessione di Bartolo e di tutta la tradizione del commento al diritto romano penetrava nella vita politica dei regni. Il periodo che abbiamo considerato è del resto anche quello della "imperializzazione stilistica" delle monarchie europee fuori dal Sacro romano impero, che consiste in larga parte nella fortuna di un testo "imperiale", ma nel senso del riferimento alla corte di Federico II, cioè la cosiddetta *Summa dictaminis* di Pier delle Vigne. Questo imponente lavoro di antologizzazione delle lettere ufficiali del logoteta del regno svevo divenne un modello indiscusso per la retorica delle cancellerie regie di tutta Europa. Il re d'Aragona Giacomo II in persona, in una lettera del 1292, chiedeva ad un suo segretario di acquistargli una copia dell'opera di Pier delle Vigne,³⁵ segno di come l'uso di quel modello stilistico procedesse da un deliberato intento di plasmare le pratiche di cancelleria secondo l'esempio imperiale del re di Sicilia.

La diffusione di immagini e termini mutuati dalla classicità romana, e quindi connessi alla maestà imperiale, era però veicolata anche da un più indistinto gusto per le citazioni colte che riportassero alla retorica classica. Uno degli esempi più eloquenti e noti da questo punto di vista è la passione del re d'Aragona Pietro IV il Cerimonioso per la retorica parlamentare e in generale per l'esibizione di riferimenti colti della documentazione pubbli-

34. Assai efficaci al riguardo i saggi in *Coups d'Etat à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale*, a cura di François Foronda, Madrid, Casa de Velázquez, 2005.

35. Sull'episodio e il suo significato cfr. Benoît Grévin, *Ampleur et limite d'une impérialisation: les modèles rhétoriques impériaux et leurs réemplois royaux en Europe occidentale et centrale (fin XIII^e-début XV^e siècle)*, in *Il re e le sue lingue. Comunicazione e imperialità / Le roi et ses langues. Communication et impérialité*, a cura di Fulvio Delle Donne e Benoît Grévin, Potenza, Basilicata University, 2023, pp. 69-103 (pp. 82-84).

ca, un connotato riconosciuto fin dai suoi contemporanei.³⁶ Che tuttavia già nella testimonianza delle fonti parlamentari del tardo Trecento finisce per debordare anche dall'intervento regio e diffondersi pure nei testi prodotti dagli altri bracci parlamentari, specialmente quello ecclesiastico.

I volgarizzamenti di opere della classicità latina erano un canale alternativo, ma per molti versi complementare. Nel corso del XIV secolo si manifesta una seconda stagione delle tradizioni nelle lingue volgari di testi classici, a volte da opere di grande impegno ideale. È il caso ben noto della traduzione francese della *Politica* aristotelica di Nicolas Oresme, o delle versioni *De civitate Dei* di Agostino, realizzate nella corte Valois di Carlo V in coincidenza con la fioritura di testi volgari di riflessione sull'autorità regia, tra il *Songe du Verger* e le opere di Christine de Pizan. L'impiego delle lingue vernacolari per opere che potremmo ascrivere alla storia del pensiero politico è del resto un fenomeno europeo,³⁷ e anzi nel corso del Trecento si assiste anche allo scambio linguistico anche per opere della contemporaneità. Singolare, ad esempio, e piuttosto pertinente con l'insieme dei principi visti fin qui, è la fortuna delle opere latine di Albertano da Brescia, un giudice lombardo vissuto alla metà del XIII secolo, le cui opere morali, soprattutto in *Liber consolationis et consilii*, conobbero una immediata diffusione in versioni volgari toscane, ma ben presto anche una circolazione di varie lingue europee attraverso volgarizzamenti o riscritture,³⁸ la più celebre delle quali è quella del *Racconto di Melibeo* di Geoffrey Chaucer nei dei racconti di Canterbury. Lo scritto di Albertano era un'opera in forma narrativa, nel quale il protagonista, Melibeo, veniva istruito da Prudenza riguardo al modo migliore di rispondere all'oltraggio

36. Molti esempi in Mark D. Johnston, *Parliamentary Oratory in Medieval Aragon*, in «Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric», 10/2 (1992), pp. 99-117; Suzanne F. Cawsey, *Kingship and propaganda. Royal eloquence and the Crown of Aragon*, Oxford, Oxford University Press, 2002; un caso recentemente usato è in Mario Lafuente Gómez, Guillermo Tomás Faci, «No tan solament son en tierra estranya, antes son deus tierra». *Una proposición inédita del rey Pedro el Ceremonioso ante las Cortes de Aragón*, in «eHumanista», 48 (2021), pp. 28-39.

37. Sul caso inglese, in diretta connessione con le tematiche qui trattate, cfr. ad esempio Janet Coleman, *A political analysis of the literary works c. 1280-1400: ideology and perception of the «state» in England*, in *Culture et ideologie dans la genèse de l'État moderne*, Roma, École française de Rome, 1985, pp. 433-462.

38. Per l'ambito francese cfr. Viola Mariotti, *Les traductions françaises d'Albertano de Brescia entre l'automne du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance*, in *La traduction entre Moyen Âge et Renaissance*, pp. 159-178.

arretrato alla moglie dai suoi nemici: il risultato era quello di una moderazione degli istinti più violenti in nome dei principi generali del bene comune, della pace e della riconciliazione attraverso il diritto.³⁹ Testi come questo, non tecnicamente giuridici ma prodotti nel contesto professionale ed etico della cultura del diritto, erano plausibilmente un vettore efficace di costruzione di quel linguaggio comune cui si faceva riferimento, ben prima che il classicismo umanistico da una parte, e in parallelo la diffusione di modelli politici di stampo mendicante, giungessero tra fine XIV e XV secolo a contribuire al fenomeno.

Sarebbe probabilmente un errore rinunciare, in nome delle osservazioni che si sono fatte qui, a riconoscere una traiettoria di trasformazione coerente nel tempo alle testimonianze considerate. Il fatto è che l'impiego del termine di *maiestas* non esprime in sé una crescita delle attribuzioni dello "stato" o dell'autorità sovrana: testimonia piuttosto il consolidarsi di un discorso sull'obbligazione politica a più vasto raggio. Proprio perché di questa evoluzione erano parte soggetti diversi (i monarchi, le aristocrazie, i ceti intellettuali), un simile consolidamento era tanto più efficace e potente. In definitiva il processo di *State building* dell'Europa tardomedievale consiste proprio nell'emergere di un lessico e di un linguaggio del consenso all'autorità pubblica,⁴⁰ della quale la *laesa maiestas* è una componente insieme problematica ed essenziale.

39. John Leslie Hotson, *The «Tale of Melibeus» and John of Gaunt*, in «Studies in Philology», 18/4 (1921), pp. 429-452, proponeva a tal riguardo che Chaucer non si fosse limitato a rimaneggiare una fonte a fine meramente letterario, come avrebbe fatto con la Griselda di Boccaccio: il messaggio di Albertano poteva essere un vero e proprio ammaestramento diretto ad un caso pratico, quello dell'imminente spedizione militare di Giovanni di Gaunt in Castiglia nel 1386, le cui circostanze storiche sarebbero richiamate nella vicenda di Melibeo vittima di un sopruso, ma alla fine convintosi di agire senza metter mano alle armi in nome di principi più nobili.

40. Cfr. in particolare i saggi e le discussioni in *Vecteurs de l'idéal et mutation des sociétés politiques*, a cura di Jean-Philippe Genet, Paris, Presses de la Sorbonne, 2021.